



Istituto Comprensivo Certosa

Via Gaz, 3 – 16159 Genova

Telefax 010/6444937 www.iccertosa.gov.it C.F. 80047390101

e-mail: geic840004@istruzione.it pec: geic840004@pec.istruzione.it

Regolamento del Consiglio di Istituto

Il Consiglio d'Istituto trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Osserva, inoltre, le norme contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, l'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante "Elezioni degli organi collegiali a livello di circolo - istituto" e tutte le altre norme che dispongano sul suo funzionamento.

Nel Consiglio d'Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

art.1

1. La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico per l'elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio.
2. Il Dirigente Scolastico nella prima seduta presiede il Consiglio unicamente per lo svolgimento dell'elezione del Presidente, da effettuarsi nel rispetto dei termini stabiliti dall'O.M. 215 1991 art. 49, e fino all'avvenuta accettazione del Presidente eletto.
3. Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori.
4. All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora la prima abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eligendi.

5. Il Consiglio può decidere di eleggere un Vice Presidente che assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste dall'articolo 4 del Regolamento.
6. Anche il Vice Presidente deve essere eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori.
7. Per l'elezione del Vice Presidente si usano le stesse modalità previste dall'articolo 2 per l'elezione del Presidente.
8. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto.
9. In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano.

art.2

Le funzioni del Presidente del Consiglio d'Istituto consistono nel potere di convocazione e nella direzione delle sedute del consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento del Presidente, da comunicarsi al Consiglio tramite il Presidente della Giunta Esecutiva, le relative funzioni sono assunte dal vicepresidente o dal consigliere appartenente alla componente genitori più anziano in carica o, a parità di condizioni, per età.

art.3

1. Tranne per quanto previsto dall'art.1 del presente regolamento, la convocazione del Consiglio è disposta con avviso sottoscritto dal Presidente. Questi convoca il Consiglio quando abbia argomenti da sottoporre all'esame e alla discussione di tale organo; convoca in ogni caso il Consiglio quando ne sia richiesto dal Presidente della Giunta Esecutiva o la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso, con data di svolgimento della seduta compresa, di norma, entro 10 giorni dalla richiesta stessa. Copia dell'avviso di convocazione del Consiglio recante l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si terrà la seduta oltre che degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, viene inviata almeno 5 giorni prima con lettera non raccomandata ai singoli consiglieri tramite la scuola frequentata dai rispettivi figli o che sia sede di servizio dell'interessato o tramite e-mail.

2. Quando per urgenti e gravi motivi debba essere convocato il Consiglio in seduta straordinaria, la convocazione sarà immediatamente notificata ai singoli consiglieri nei suoi termini essenziali, utilizzando qualsiasi mezzo veloce di comunicazione documentabile (es. lettera a mano, fonogramma, telegramma, sms, email, ecc.), a cura del Dirigente Scolastico o suo delegato.

Art.4

Le sedute del Consiglio d'Istituto hanno luogo, in un'aula della scuola "Caffaro". La durata delle stesse non sarà superiore alle due ore e trenta minuti. Ogni componente può essere ammesso alla seduta anche con ritardo rispetto all'orario della convocazione, dopo verbalizzazione dell'orario di arrivo. Se all'ora prevista per la convocazione non è presente il numero legale, il tempo massimo di attesa è di 20 minuti, salvo che i componenti necessari al quorum strutturale e non presenti abbiano avvisato il presidente del loro imminente arrivo motivando il ritardo che deve essere accettato dal Presidente. Le sedute si terranno, di norma in orario pomeridiano e comunque non in contemporanea con le lezioni, preferibilmente tra le 17 e le 19:30 e comunque tra le 16 e le 20.

Art.5

Competente alla formulazione dell'ordine del giorno dei lavori consiliari è la Giunta Esecutiva, che inserisce all'ordine del giorno gli argomenti da porre in discussione che possono essere proposti dal Presidente del Consiglio di Istituto, dal Dirigente scolastico, dai membri della Giunta Esecutiva. Non vengono inseriti nell'ordine del giorno argomenti estranei alle competenze del Consiglio d'Istituto.

Art.6

1. Per discutere e votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza di due terzi dei presenti, all'inizio della seduta. La proposta può essere illustrata brevemente solo dal proponente, è consentito agli altri consiglieri illustrare brevemente motivazioni contrarie alla variazione.
2. Ogni primo intervento dei consiglieri deve essere contenuto in un tempo massimo di 10 minuti e di 5 per le successive repliche.
3. La seduta deve svolgersi in modo ordinato: ogni consigliere chiede la parola al Presidente o al suo sostituto, che funge da moderatore.

Art.7

1. Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente a un membro del Consiglio eletto. E' compito del segretario la compilazione e la sottoscrizione del verbale di ogni seduta consiliare, l'affidamento del registro dei verbali alla segreteria dell'IC Certosa, la lettura dei verbali da sottoporre all'approvazione del Consiglio. I verbali restano a disposizione presso la segreteria della scuola e sul sito web in download, per la consultazione da parte dei consiglieri.

2. Sul sito web dell'Istituto possono essere pubblicate esclusivamente le delibere del Consiglio.

Art.8

Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Art.9

1. I consiglieri eletti che per giustificati motivi non possono partecipare ad una o più sedute consiliari sono tenuti a comunicarlo quanto prima possibile al Presidente tramite la segreteria della Scuola.

2. L'assenza ingiustificata per tre volte consecutive determina la decadenza dal Consiglio di Istituto.

3. Non sono ammesse deleghe

Art.10

1. Il Presidente, rilevata la presenza del numero legale dei consiglieri, illustra analiticamente e in successione, gli argomenti inseriti all'ordine del giorno, tale compito può essere delegato ad uno dei consiglieri. Al termine dell'illustrazione di ciascun argomento inserito all'ordine del giorno, il Presidente concede la parola ai consiglieri. Esauritasi la trattazione, il Presidente sottopone l'argomento a votazione. Circa l'esito della votazione non si dà luogo a controprova a meno che non venga richiesta dai consiglieri. I consiglieri che si astengono dal voto sono computati nel numero necessario a rendere legale la seduta (quorum strutturale), ma non nel numero dei votanti (quorum funzionale). Il Presidente, controllato l'esito della votazione ne proclama il risultato. Le deliberazioni del Consiglio d'Istituto sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo che speciali disposizioni di legge non prescrivano diversamente.

2. Identica maggioranza è richiesta per ogni decisione posta ai voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta soltanto quando si faccia questione di persone. Ogni consigliere, prima della votazione, può chiedere che venga trascritta integralmente a verbale la propria eventuale e concisa dichiarazione di voto.

3. L'espressione di voto, quando non sia segreta, si effettua per alzata di mano.

Art.11

1. Il Consiglio d'Istituto ha il potere di riesaminare i propri atti, di modificarli, integrarli o sostituirli con altri più idonei e rispondenti all'interesse del Istituto o quando intercorrano normative nuove.
2. Il Consiglio d'Istituto, quando riscontri un vizio di legittimità in un suo provvedimento, deve revocare l'atto viziato sostituendolo, se del caso, con altro conforme alla legge.
3. Sono nulle le deliberazioni adottate in sedute illegali o circa materie o oggetti estranei alla competenza del Consiglio d'Istituto e quando siano violate disposizioni di legge.

Art.12

Il processo verbale di ogni seduta del Consiglio, stilato dal segretario del Consiglio stesso, deve essere un conciso e fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare. Deve contenere i nomi dei consiglieri assenti. Deve contenere il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni e degli altri documenti approvati dal Consiglio. Deve indicare, con riferimento ad ogni singola votazione, il numero dei votanti pro o contro e degli astenuti, il nome dei consiglieri che frattanto si siano assentati e le eventuali dichiarazioni di voto, comprese quelle previste ai fini dell'esonero dalla responsabilità collegiale previste dall'art. 24 del D.P.R. 10/1/1957, n. 3.

Art.13

I consiglieri sono tenuti alla riservatezza ed al rispetto del D.Lgs 196/2003 (codice della privacy) sui fatti emersi durante le sedute non aperte o sugli atti eventualmente consultati.

Art.14

1. Le deliberazioni del Consiglio d'Istituto, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, sono pubblicate all'albo della Direzione Didattica per un periodo di 10 giorni. Il Dirigente Scolastico attesta in calce alle stesse la data di effettiva affissione all'albo. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
2. I verbali e le delibere del Consiglio d'Istituto e i verbali della Giunta Esecutiva sono a disposizione dei consiglieri, durante l'orario di ricevimento dell'ufficio di Segreteria del Istituto.

Art.15

Copia del presente regolamento deve essere fornita a ciascun consigliere e una copia dello stesso deve essere a disposizione del Consiglio d'Istituto durante le sedute.

Art.16

1. La Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto si intende legalmente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, fra cui il Presidente che è di diritto il Dirigente Scolastico.
2. La funzione di segretario della Giunta spetta di diritto al D.S.G.A.
3. In caso di assenza giustificata, il Presidente della Giunta è rappresentato dal membro più anziano della componente docente del Consiglio di Istituto
4. Di ogni seduta della Giunta viene redatto processo verbale a pagine numerate. Il verbale della seduta viene firmato dal Presidente e dal Segretario che ne è responsabile.

Art.17

1. Sono considerate sedute ordinarie della Giunta Esecutiva quelle che precedono le riunioni del Consiglio d'Istituto.
2. E' facoltà del Presidente della Giunta di convocare l'organo in seduta straordinaria, quando vi siano motivi d'urgenza o di gravità che ne consigliano la convocazione.
3. La Giunta Esecutiva può adottare deliberazioni d'urgenza con i poteri del Consiglio di Istituto quando la situazione emergenziale sia tale da non permettere la convocazione dello stesso. Di queste deliberazioni è fatta relazione al Consiglio di Istituto, nella riunione successiva, al fine di ottenerne la ratifica.

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 15 giugno 2015 con delibera n. 160